



RUE

Regolamento Urbanistico Edilizio
Approvato con Delibera C.C. n°8 del 20/03/2014

2 Variante 2015

predisposta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

IL SINDACO

Mauro Grandini

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Dott. Milena Garavini

RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Arch. Raffaella Mazzotti

ADOZIONE Delibera C.C. n. 26 del 23.04.2015

APPROVAZIONE Delibera C.C. n. 22 del 31.05.2016

ELABORATO N

NORME - ALLEGATO 2

**Requisiti igienico sanitari
degli interventi edilizi**

TESTO COORDINATO

PROGETTISTI

VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Responsabile del procedimento

Arch. Raffaella Mazzotti

COLLABORATORE ESTERNO

Arch. Nicoletta Parente

ALLEGATO 2

REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Elaborato N - Allegato 2

<i>APPROVAZIONE RUE</i>	<i>Delibera C.C. n.22 del 23/05/2008</i>
<i>PUBBLICAZIONE RUE</i>	<i>BURER. n.102 del 18.06.2008</i>
<i>ADOZIONE VARIANTE 2013 N.1</i>	<i>Delibera C.C. n. 3 del 28.01.2013</i>
<i>APPROVAZIONE VARIANTE N.1</i>	<i>Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014</i>
<i>PUBBLICAZIONE VARIANTE N.1</i>	<i>BURER. n. 104 del 09.04.2014</i>
<i>ADOZIONE VARIANTE 2015 N.2</i>	<i>Delibera C.C. n. 26 del 23/04/2015</i>
<i>APPROVAZIONE VARIANTE N.2</i>	<i>Delibera C.C. n. 22 del 31/05/2016</i>
<i>PUBBLICAZIONE VARIANTE N.2</i>	<i>BURER. n. del</i>

GRUPPO DI LAVORO II VARIANTE:

INTERNO ALLA AMMINISTRAZIONE: VI SETTORE , RAFFAELLA MAZZOTTI.
ESTERNO: NICOLETTA PARENTE

SOMMARIO

PARTE I – CAMPO DI APPLICAZIONE	5
Articolo 1.1 Campo di applicazione	5
Articolo 1.2 Dichiarazioni di inagibilità e di antigenicità	5
PARTE II - PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.	6
Articolo 2.1 Condizioni di salubrità del terreno.	6
Articolo 2.2 Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.....	6
Articolo 2.3 Cortili.	7
Articolo 2.4 Igiene dei passaggi e spazi privati.....	7
Articolo 2.5 Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici.....	7
Articolo 2.6 Scale.....	8
Articolo 2.7 Sicurezza di circolazione.	9
Articolo 2.8 Sicurezza delle superfici fragili.	9
Articolo 2.9 Canne di esalazione per cucine e zone di cottura.	9
Articolo 2.10 Impianti di riscaldamento e canne fumarie.	10
Articolo 2.11 Impianti di trattamento dell'aria.....	11
Articolo 2.12 Ventilazione artificiale e termoventilazione.....	11
Articolo 2.13 Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione.....	12
Articolo 2.14 Umidità per condensa.....	12
Articolo 2.15 Approvvigionamento di acqua potabile. Dotazione di servizi igienici.	12
Articolo 2.16 Canali di gronda.	12
Articolo 2.17 Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche.....	13
Articolo 2.18 Requisiti acustici e valori limite differenziali di immissione.	13
CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI	13
Articolo 3.1 Classificazione dei locali.....	13
Articolo 3.2 Locali di categoria A.	13
Articolo 3.3 Locali di categoria S	14
CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI	14
Articolo 4.1 Classificazione dei locali di abitazione.	14
Articolo 4.2 Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1	14
Articolo 4.3 Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S	15
Articolo 4.4 Altezze dei locali e rapporto illuminante negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.....	16
Articolo 4.5 Alloggi e impianti minimi.	16
Articolo 4.6 Locali ai piani interrati e seminterrati.	17
Articolo 4.7 Recupero di sottotetti a fini abitativi.....	17
Articolo 4.8 Soppalchi.....	17
CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI.....	18
Articolo 5.1 Locali di categoria A2	18
Articolo 5.2 Locali di categoria A3.	18
Articolo 5.3 Locali di categoria A4.	19
Articolo 5.4 Locali di categoria A5	19
Articolo 5.5 Locali interrati e seminterrati.	19
Articolo 5.6 Locali accessori a servizio di attività.....	20
Articolo 5.7 Soppalchi negli edifici non residenziali.	22
TABELLA N. 1	23
Locali docce - Attività soggette all'obbligo di dotarsi di docce	23
TABELLA N. 2	26

Locale di riposo - Attività soggette all'obbligo di dotarsi del locale di riposo	26
APPENDICE.....	29
Allegato alla Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 17.02.2014 n.193.. 29	

PARTE I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.1 Campo di applicazione

C1

Le disposizioni del presente Allegato 2 rappresentano soluzioni conformi ai Requisiti tecnici di sostenibilità e di qualità urbanistica ed edilizia di cui all'Allegato 3 alle Norme del Rue con particolare riferimento ai "Requisiti tecnici a scala edilizia":

Pertanto le prestazioni richieste relative ai Requisiti tecnici di cui sopra potranno essere soddisfatte adottando le soluzioni conformi del presente Allegato 2 oppure i diversi metodi di calcolo e di verifica illustrati nell'Allegato 3.

C2

In merito agli interventi (Scia o PdC) che richiedono il rilascio del parere integrato ARPA- AUSL si rimanda alla Legislazione vigente in materia¹.

C3

Il Sindaco, avuto riguardo a particolari situazioni locali, in particolare per le attività esistenti o da insediarsi all'interno di edifici soggetti a particolari vincoli, può ammettere proroghe ovvero deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente Allegato.

C4

Tali proroghe e/o deroghe, che devono essere specificamente richieste e opportunamente motivate, sono subordinate al parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì - Cesena (A.R.P.A.), secondo le rispettive competenze, e all'esecuzione degli eventuali provvedimenti da essi suggeriti.

C5

Resta salva la possibilità al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di concedere deroghe particolari ai sensi della specifica normativa.

Articolo 1.2 Dichiarazioni di inagibilità e di antigenicità

C1

Dichiarazione di alloggio antigienico.

1. Un alloggio è da ritenersi antigienico quando:
 - a) si presenta privo di servizio igienico proprio, incorporato nell'alloggio;
 - b) sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevanti delle superfici interne, umidità dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione.
2. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
3. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico.
4. Il Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interventi di manutenzione o di risanamento.

¹Alla data di adozione del presente Rue: Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 1 Ottobre 2007 n. 1446. Si veda Appendice in calce.

C2

Dichiarazione di alloggio inabitabile o inagibile

1. Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi di inabitabilità si segnalano:
 - a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - b) parametri di superfici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti;
 - c) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.
2. In caso di alloggio dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, il Sindaco ne dispone lo sgombero con propria ordinanza. Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai requisiti richiesti per il ripristino delle condizioni di abitabilità.

PARTE II - PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Articolo 2.1 Condizioni di salubrit  del terreno.

C1

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

C2

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio   umido o sottoposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio o impermeabilizzazione.

C3

In ogni caso   fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidit  salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

C4

La distanza delle finestre o delle porte dei locali di categoria A, di cui al successivo art. 3.2, da scarpate o da muri di sostegno non deve essere minore di m **3,00**. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza superiore al **40%** o di muri di sostegno di altezza superiore a m **1,50** dalla quota di piano terra, qualora la banchina o la soglia risultino a quota inferiore della quota massima del muro di sostegno antistante la finestra o la porta.

Articolo 2.2 Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.

C1

Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono essere facilmente accessibili per interventi di pulizia.

C2

Possono aerare ed illuminare solo locali accessori e di servizio; ogni lato non deve essere inferiore a m **4,00**; non sono ammesse rientranze dei perimetri o oggetti, ad eccezione delle gronde che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm 30, e delle condutture solari (pozzi luce) che non debbono comunque avere uno sbalzo superiore a cm 50.

C3

Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo tale da evitare ristagni di acqua;   vietato versare in detto scarico acqua o

materiali di rifiuto provenienti dalle abitazioni. I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da un locale comune.

Articolo 2.3 Cortili.

C1

I cortili, intesi come spazi aperti di pertinenza di edifici, devono avere pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche, apprestare una bordatura impermeabile alla base delle murature perimetrali ed impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri.

C2

Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali in cui siano esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbo degli inquilini stessi.

Articolo 2.4 Igiene dei passaggi e spazi privati.

C1

Le disposizioni di cui al precedente art. 2.3, comma 1, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati.

C2

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.: imbiancati, intonacati, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

C3

Le aree inedificate all'interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo di animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro ed essere mantenute con almeno due tagli d'erba all'anno.

C4

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

C5

Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti per l'igiene degli spazi e dei passaggi privati.

Articolo 2.5 Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici.

C1

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere.

C2

A tale scopo, senza ostacolare l'aerazione, devono essere resi impenetrabili sottotetti, cantine, solai, vespai con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a maglie fitte.

C3

Le aperture di canne di aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a maglie fitte alla loro sommità o in posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli.

C4

All'interno degli edifici, le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare alcuna comunicazione con il corpo della muratura; deve essere assicurata la perfetta tenuta di tutti gli elementi del sistema fognario; i cavi elettrici, di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione devono essere, di norma, posti in canalizzazioni stagne.

C5

Tutti gli spazi interesterni (portici, androni, ecc.), le corti, i cortili e le chiostrine, devono presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le connessioni di pavimenti e pareti devono essere stuccate.

Articolo 2.6 Scale.

C1

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, e a servizio di più unità immobiliari, per ogni piano servito, devono essere aerate ed illuminate dall'esterno a mezzo di finestratezza avente superficie libera non inferiore a mq **1,00**; può essere consentita illuminazione e aerazione dall'alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq **0,40** per ogni piano servito, compreso il piano terra; negli edifici ricadenti in Centro Storico e nel perimetro della Città artusiana, qualora non vi siano le condizioni tecniche, può essere ammessa una riduzione della superficie di ventilazione minima sino a mq **0,20** per ogni piano servito, compreso il piano terra.

C2

Nei vani scale è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.

C3

Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre dotate di corrimano o di parapetti di altezza in ogni punto non inferiore a m 1,00; le scale devono essere conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia.

C4

Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa; le scale devono essere commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile:

- a) Scale interne lineari ad una o più rampe comuni a più alloggi o di uso pubblico che collegano più di due livelli, compreso il piano terreno, e scale esterne di accesso alle abitazioni: m **1,20**; se collegano solo due livelli m **1,00**.
- b) Scale interne agli alloggi: m **0,80**;
- c) Scale di collegamento interne ed esterne fra abitazione e zone di servizio (cantine, sottotetti, ecc.): m **0,60**.

Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI e di sicurezza, nonché da altre norme speciali.

C6

Le scale a gradini trapezoidali, ovvero a chiocciola, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- a) negli edifici pubblici o ad uso pubblico, con larghezza minima di passaggio utile di m 1,20, con pedata minima di cm 30 misurata a cm 30 dal pilastro centrale, ed alzata massima di cm 16,5;
- b) negli edifici ad uso privato, con larghezza minima di passaggio utile di m 0,75; nel Centro storico e nella Città artusiana la larghezza minima di passaggio utile può essere ridotta a m 0,60;
- c) Scale di collegamento interne ed esterne fra abitazione e zone di servizio (cantine, sottotetti, ecc.): metri 0,60.

C7

Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI e di sicurezza, nonché da altre norme speciali.

Articolo 2.7 Sicurezza di circolazione.

C1

Le superfici calpestabili delle parti comuni o di uso pubblico, interne ed esterne agli edifici, devono essere realizzate con materiali che riducano al minimo il pericolo di scivolamento.

C2

Tutte le superfici (pavimenti di ingressi, scale esterne, marciapiedi, bagni, pavimenti di officine meccaniche, di stabilimenti di macellazione o attività similari) che in condizioni d'uso possono diventare particolarmente scivolose per la presenza di acqua, di oli o di grassi, devono essere realizzati con materiali aventi un coefficiente di attrito dichiarato idoneo alle condizioni di uso.

Articolo 2.8 Sicurezza delle superfici fragili.

C1

Tutte le superfici fragili (vetri, specchi e superfici similari), anche in relazione alla loro funzione e posizione, devono essere realizzate ed installate conformemente alla regola dell'arte ed in modo tale da fornire sufficienti garanzie di sicurezza contro il pericolo costituito dalla possibile rottura delle lastre, per urti od altra causa.

Articolo 2.9 Canne di esalazione per cucine e zone di cottura.

C1

Tutte le cucine e le zone di cottura, comunque alimentate, debbono essere provviste di sistemi atti a condurre i vapori ed i prodotti della combustione a canne di esalazione singole e indipendenti ed adibite unicamente a tale uso.

C2

Tali canne dovranno essere condotte a tetto, dotate di comignoli realizzati e posizionati nel rispetto delle norme tecniche UNI - CIG e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione sia essa naturale o artificiale.

C3

Tali ambienti devono altresì essere dotati di idonee aperture permanenti di ventilazione naturale diretta, realizzate nel rispetto delle presenti norme.

C4

Per interventi di ristrutturazione in edifici preesistenti, in luogo delle canne di esalazione, ove non sia possibile rispettare la norma generale e sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica, possono essere ammessi sistemi alternativi o per il trattamento o per l'allontanamento dei vapori di cottura (quali ad esempio: filtri a carboni attivi, canne di esalazione a parete, ecc.).

C5

Le canne di esalazione delle cucine ad uso di attività di ristorazione o comunque non assimilabili a cucine ad uso familiare, devono essere realizzate con materiali impermeabili ai vapori ed ai gas ed essere idoneamente coibentate, al fine di evitare fenomeni di condensazione ed apprezzabili incrementi di temperatura negli ambienti attraversati. Devono inoltre essere sempre prolungate sino al tetto con scarico posto a distanza non inferiore ai m **10,00** dalle pareti degli edifici circostanti, salvo distanze maggiori a giudizio del Sindaco.

C6

I comignoli devono essere conformi alle norme UNI-CIG e al D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 e s.m. Modalità organizzative diverse sono ammesse in presenza di apposito calcolo tecnico, che dimostri la pari efficacia della soluzione adottata.

Qualora l'Ufficio dell'ASL competente ravveda la necessità, in riferimento all'altezza degli edifici nell'intorno, può imporre elevazioni a maggior altezza dei comignoli o l'adozione di sistemi alternativi di trattamento dei fumi.

Articolo 2.10 Impianti di riscaldamento e canne fumarie.

C1

Tutti gli edifici devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento, tale da assicurare le condizioni di esercizio conformi a quanto previsto da specifiche norme tecniche ed in funzione della destinazione d'uso.

C2

Gli impianti termici, le canne fumarie e le loro parti terminali, devono essere costruiti a regola d'arte, con materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI - CIG, e quanto previsto dal requisito E4 dell'Allegato 3 alle Norme del Rue, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti adottati ai fini del contenimento dei consumi di energia.

C3

Ove non sia predisposta l'installazione di apparecchi di combustione di tipo stagno, gli ambienti relativi devono essere dotati di aperture di ventilazione realizzate nel rispetto delle norme tecniche.

C4

Le canne fumarie, singole o collettive, a cui collegare le caldaie e gli apparecchi di riscaldamento degli ambienti e di produzione di acqua calda, comunque alimentati, nonché le stufe, i caminetti ed i forni alimentati a legna o simili apparecchiature, devono essere condotti al tetto.

C5

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali prese d'aria esterne e con aperture per ventilazione naturale o meccanica.

C6

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente è ammesso lo scarico a parete dei prodotti della combustione per i soli apparecchi alimentati a gas metano, nel rispetto delle indicazioni impiantistiche delle norme UNI - CIG e del D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

- a) lo scarico dei prodotti non interferisca con prese d'aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o meccanica.
- b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione complessiva dell'edificio o degli impianti;
- c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non ne sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
- d) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti.

C7

Le prese d'aria per l'alimentazione degli apparecchi di tipo stagno possono essere poste a parete.

C8

Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, nei casi in cui lo scarico dei prodotti della combustione, di qualunque impianto o apparecchio termico, interferisca con prese d'aria esterne o, comunque, crei disagio permanente alla fruibilità degli ambienti determinando problemi igienico - sanitari, può ordinare interventi sulle canne fumarie nonché, in generale, l'elevazione dello sbocco di condotti esistenti.

Articolo 2.11 Impianti di trattamento dell'aria.

C1

Per la classificazione degli impianti di trattamento dell'aria si richiama quanto indicato dalla norma UNI. Detti impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica.

C2

Gli impianti devono garantire il rispetto delle condizioni parametriche di esercizio (quali ad es. purezza e velocità dell'aria, temperatura, ecc.) definite dalle stesse norme tecniche e correlate alla tipologia d'uso del locale.

C3

Le prese d'aria esterne devono essere posizionate, ove tecnicamente possibile, in conformità alla norma UNI applicabile e comunque ad almeno metri 2 dal suolo ed in zone sottratte ad azioni inquinanti.

C4

Le condotte di espulsione dell'aria devono sfociare a tetto e devono essere posizionate e realizzate nel rispetto delle regole dell'arte; esse non devono interferire con aperture di prese d'aria naturale o artificiale.

C5

Il funzionamento degli impianti non deve essere causa di disturbo per gli ambienti di vita circostanti; a tal fine, sono oggetto di valutazione tecnica gli incrementi del rumore di fondo e l'innalzamento della temperatura, conseguenti al funzionamento di detti impianti.

Articolo 2.12 Ventilazione artificiale e termoventilazione.

C1

La ventilazione artificiale è ammessa in sostituzione o ad integrazione di quella naturale nei seguenti locali:

- servizi igienici pubblici;
- servizi igienici privati alle condizioni di cui al successivo art. 4.3;
- anti - wc, spogliatoi, magazzini di deposito e locali di servizio in cui non sia prevista la presenza continua di persone;
- pubblici esercizi, esistenti alla data di adozione del presente Rue in Centro Storico e all'interno del perimetro della "Città Artusiana".

C2

Nei casi sopra indicati, ove non diversamente previsto da specifica norma, devono essere assicurati almeno 5 ricambi volume – ambiente per ora.

C3

Nei servizi igienici la ventilazione artificiale può avvenire con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione artificiale, con temporizzatore ritardante l'arresto di almeno 3 minuti.

C4

Negli edifici multipiano la ventilazione artificiale può essere ottenuta anche mediante condotto collettivo ramificato, costruito a regola d'arte, che deve essere ad uso esclusivo dei locali di servizio ventilati.

C5

La dotazione di un idoneo impianto di termoventilazione è requisito minimo per i locali pubblici di spettacolo e di riunione e per i locali ad uso commerciale e di servizio con permanenza di persone quando detti locali, per necessità od obblighi costruttivi e di esercizio, non possono essere sufficientemente o razionalmente aerati con finestre apribili. I locali pubblici di spettacolo

e di riunione e i locali commerciali di superficie netta superiore ai 300 mq, devono essere dotati di impianto di ventilazione che garantisca un minimo ricambio d'aria commisurato al volume intero.

Articolo 2.13 Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione.

C1

I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie piana, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti locali, inoltre, devono essere costantemente conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia a cura di chi vi abita. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Articolo 2.14 Umidità per condensa.

C1

Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, sia nei locali di abitazione sia in quelli accessori, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo, non devono presentare tracce di condensa permanente. Negli ambienti per cui è previsto, per brevi periodi, un forte sviluppo di vapori (bagni, cucine e simili) è ammessa la presenza momentanea di umidità, quando siano previsti sistemi di ventilazione, evacuazione o assorbimento dell'acqua di condensa formatasi, tali da evitare danni permanenti. I sistemi adottati si ritengono idonei quando, a mezz'ora dalla chiusura delle fonti di sviluppo di vapore, le pareti interne degli ambienti non presentano tracce rilevanti di condensa.

Articolo 2.15 Approvvigionamento di acqua potabile. Dotazione di servizi igienici.

C1

Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di servizi igienici al loro interno ed essere forniti di acqua potabile.

C2

Il numero dei servizi igienici e la distribuzione dell'acqua dovranno tenere conto ed essere proporzionati al numero dei locali abitabili ed alle caratteristiche dell'utenza.

Articolo 2.16 Canali di gronda.

C1

I tetti devono essere muniti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.

C2

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti, in numero adeguato e del diametro interno non inferiore a mm **80,00**; i condotti di scarico devono essere facilmente ispezionabili.

C3

I condotti di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso; essi devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

C4

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine. I pluviali devono essere dotati di pozzetto sifonato di ispezione al piede.

Articolo 2.17 Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche.

C1

Negli edifici di nuova costruzione all'interno di aree dotate di una adeguata rete di distribuzione del gas metano si fa obbligo dell'utilizzo di tale gas nelle centrali termiche; sono fatte salve fonti energetiche alternative (diverse dai combustibili di origine fossile) a basso impatto ambientale.

Articolo 2.18 Requisiti acustici e valori limite differenziali di immissione.

C1

Devono essere garantiti i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera secondo quanto stabilito dal D.P.C.M 5 dicembre 1997, dalle Norme UNI e dal requisito E11 dell'Allegato 3 alle Norme del Rue

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Articolo 3.1 Classificazione dei locali.

C1

Sono locali abitabili o usabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone; essi sono definiti di Categoria A e sono articolati secondo la classificazione contenuta nel successivo art. 3.2.

C2

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben definite operazioni; essi sono definiti di Categoria S e sono articolati secondo la classificazione contenuta al successivo art. 3.3.

C3

I locali non espressamente elencati negli articoli 3.2 e 3.3, sono classificati dal Sindaco su parere dei servizi tecnici e sanitari competenti.

Articolo 3.2 Locali di categoria A.

C1

I locali di categoria A sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:

- a) Categoria A1: residenza
- b) Categoria A2:
 - Cat. A2.1: uffici e studi (pubblici e privati) di enti, associazioni, libero professionali, direzionali e assimilabili;
 - Cat. A2.2 : locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre;
 - Cat. A2.3 : pubblici esercizi, laboratori gastronomici con somministrazione al pubblico, sale di ristoranti, mense collettive, self-service e assimilati;
 - Cat. A2.4 : artigianale di servizio, ambulatori;
 - Cat. A2.5 : servizi ricreativi e culturali, sale di riunione e lettura, biblioteche, locali di culto;
- c) Categoria A3: laboratori artigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie artigianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non destinate al solo posteggio dei mezzi , magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodotti alimentari, macelli;
- d) Categoria A4:
 - Cat. A4.1 : alberghi, pensioni, strutture per il soggiorno temporaneo delle persone;

- Cat.A4.2 : case di cura, ospedali, centri di assistenza socio - sanitaria;
 - Cat. A4.3 : locali di divertimento, di spettacolo e per attività sportive (cinema, discoteche, piscine e assimilabili);
 - Cat. A4.4 : scuole pubbliche e private;
- e) Categoria A5: locali di ricovero e sosta per animali (canili, stalle, porcilaie e assimilabili).

Articolo 3.3 Locali di categoria S

C1

I locali di categoria S, sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:

- a) Categoria S1: servizi igienici e bagni in genere, locali di servizio condominiali, spogliatoi collettivi;
- b) Categoria S2: vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili, autorimesse di solo posteggio, depositi o archivi in cui la permanenza delle persone sia saltuaria, corridoi, atri e disimpegni;
- c) Categoria S3: ripostigli, vani guardaroba con superficie inferiore a 9 mq, vani scale colleganti solo due piani, vani tecnici.

CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI

Articolo 4.1 Classificazione dei locali di abitazione.

C1

Sono definiti di Categoria A1 i locali adibiti a residenza quali cucina, cucina in nicchia, soggiorno, pranzo, tavernetta, studio, sala gioco, camera da letto, locali in genere posti ai piani abitabili aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 4.2.

C2

Sono definiti locali o ambienti accessori per la civile abitazione:

- a) servizi igienici e bagni in genere, antibagni, spogliatoi (appartenenti alla Categoria S1);
- b) autorimesse, lavanderie, stenditoi, stirerie, corridoi, atri e simili (appartenenti alla categoria S2);
- c) ripostigli, guardaroba, dispense e simili aventi superficie inferiore a mq 9, cantine, centrali termiche e simili (appartenenti alla categoria S3)

Articolo 4.2 Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1

C1

L'altezza utile media² dei locali di abitazione di categoria A1 non deve essere inferiore a m **2,70**; in nessun punto del locale l'altezza utile minima può essere inferiore a m **2,00**.

C2

Il rapporto di illuminazione ed aerazione (R.I.A.) non deve essere inferiore a **1/8** (0,125); tale rapporto deve essere calcolato nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) per superficie illuminante interessata da balconi, porticati o aggetti sovrastanti di profondità superiore a m **1,00**, la dimensione minima della superficie illuminante, deve essere incrementata di mq **0,05** ogni **5** cm di ulteriore oggetto oltre il metro;
- b) qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili, la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto non deve essere inferiore a m **6**. Nel caso di

² Si veda definizione di altezza virtuale o altezza utile media all'art. 1.6 lettera f2 delle Norme del Rue.

locali S1 le aperture a distanze minori possono essere utilizzate per prendere luce ed aria così come definito all'art. 2.2 Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.

C3

La superficie dei locali di abitazione di categoria A1 deve rispettare le seguenti dimensioni:

- a) vani abitativi in genere (studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq **9,00**;
- b) superfici minime per locali ad uso specifico:
 - cucina: mq **6,00**; sono consentite cucine in nicchia con superficie non inferiore a mq **3,00** in appartamenti di superficie netta inferiore ai mq **100**; tali cucine in nicchia devono avere un'ampia comunicazione con il locale soggiorno (minimo m **1,50**); nelle cucine deve essere assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima che si diffondano;
 - cucina in nicchia e soggiorno/pranzo: mq **17,00** in alloggi con superficie non superiore a mq **100**;
 - pranzo, soggiorno e camera da letto a due posti: mq **14,00**;
 - camera da letto ad un posto: mq **9,00**.

C4

Due locali adiacenti possono essere considerati come ambiente unico quando l'apertura di comunicazione fra i due locali misura almeno m **2,00** di larghezza; in tal caso, ai fini di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si devono sommare i R.I.A. e le superfici.

C5

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni di cui all'art. 4.4 e 4.7.

Articolo 4.3 Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S

C1

I locali accessori di categoria S, ove non sia diversamente stabilito da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti parametri:

- a) locali di categoria S1:
 - altezza utile media: non inferiore a m **2,40**; se situati ai piani non abitabili, non inferiore a m **2,30**;
 - altezza utile minima: m **2,00**;
 - R.I.A.: almeno 1/12 (0,083);
- b) locali di categoria S2:
 - altezza utile minima: m **2,00**;
- c) locali di categoria S3:
 - altezza utile media: non inferiore a m **2,00**.

C2

I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata con canna di esalazione al tetto, solo nel caso in cui sia presente più di un servizio igienico e uno di essi sia con areazione naturale.

Sono ammessi servizi igienici ciechi in monolocali e bilocali anche se dotati di unico servizio.

C3

I servizi igienici ed i relativi antibagni devono avere una superficie minima di mq **1,00** con i lati non inferiori a m **1,00**. Il servizio igienico deve essere completamente rivestito con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m **2,00**; tale prescrizione si applica anche per l'antibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia. La dotazione minima dei sanitari dei servizi igienici è comunque quella indicata al DM 05.07.1975.

C4

I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso un disimpegno. Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, almeno un bagno deve avere le

caratteristiche precedenti mentre per gli altri è consentito l'accesso dai locali a cui sono specificatamente attribuiti (camere da letto), ad esclusione della cucina e del soggiorno/pranzo. È comunque vietato costruire servizi igienici all'esterno del fabbricato.

Articolo 4.4 Altezze dei locali e rapporto illuminante negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

C1

Per gli edifici di interesse storico architettonico disciplinati dal PSC e per quelli di pregio storico culturale e testimoniale disciplinati dal Rue valgono le seguenti disposizioni relative alle altezze dei locali e al recupero sottotetti:

- a. sono consentiti vani abitabili e di servizio con altezze e requisiti di illuminamento pari o migliorativi rispetto alla situazione abitabile (locali di categoria A) preesistente. Devono comunque essere rispettati i seguenti limiti:
 1. vani abitabili:
 - altezza utile media $\geq 2,40$ m
 - altezza utile minima $\geq 2,00$ m
 - illuminamento: il rapporto illuminante deve avere requisiti non peggiorativi
 2. vani di servizio:
 - altezza utile media $\geq 2,20$ m
 - altezza utile minima $\geq 1,80$ m
 - l'illuminazione e la ventilazione potranno essere assicurati artificialmente;
- b. per gli edifici destinati in prevalenza a residenza (e relativi servizi) è consentito il recupero dei vani sottotetto secondo quanto stabilito al successivo art. 4.7.

C2

Negli edifici di interesse storico architettonico disciplinati dal PSC, in caso di intervento di Restauro e risanamento conservativo di tipo B -A2b di cui all' articolo 3.6 delle Norme del PSC, sono ammesse aperture di finestre in falda per l'illuminazione di locali sottotetto ad uso servizi con luci non superiori a mq **0,50** per singolo locale e per locali sottotetto abitabili aperture non superiori a mq **1,50** ciascuna.

C3

Nel recupero degli edifici esistenti privi di valore storico architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale sono consentiti vani abitabili e di servizio con altezze e requisiti di illuminamento pari o migliorativi rispetto alla situazione preesistente (abitabile o di servizio) fatto salvo quanto previsto per il recupero dei vani sottotetto di cui al successivo art. 4.7

Articolo 4.5 Alloggi e impianti minimi.

C1

Ad ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq **14,00** per i primi quattro abitanti e mq **10,00** per ciascuno dei successivi. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq **14,00**. L'alloggio minimo per una o massimo due persone deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq **38,00**.

C2

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione di edifici, il numero degli alloggi aventi superficie inferiore a mq **50** di Su non deve superare il 50% del numero totale degli alloggi dell'intervento edilizio.

C3

Per interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in generale è consentito, limitatamente agli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq e destinati a non

più di 2 persone, di realizzare soggiorni con “posto di cottura” munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli (articolo 6 del D.M 5 luglio 1975) di superficie non inferiore a mq 14.

Articolo 4.6 Locali ai piani interrati e seminterrati.

C1

I locali dei piani interrati e seminterrati³ non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell’abitazione.

C2

Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture atte ad assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall’esterno.

Articolo 4.7 Recupero di sottotetti a fini abitativi.

C1

Nel recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto di edifici esistenti, ai sensi della Lr 11/1998, è richiesto il rispetto dei seguenti parametri:

- 1) vani abitabili:
 - altezza utile media $\geq 2,40$ ml
 - altezza utile minima $\geq 1,80$ ml
 - illuminamento: il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore ad **1/16**, se a parete pari o superiore ad 1/8
- 2) vani di servizio (corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli):
 - altezza utile media $\geq 2,20$ ml
 - altezza utile minima $\geq 1,80$ ml
 - l’illuminazione e la ventilazione potranno essere assicurati artificialmente;

L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa e comunque il vano di riferimento. deve essere diviso con tramezzatura a tutt’altezza dalla parte con altezza inferiore a m. 1,80, con la possibilità di effettuare una apertura di passaggio tra il locale recuperato e il resto del sottotetto avente larghezza massima di 1,99 m..

Articolo 4.8 Soppalchi.

C1

I soppalchi aperti, ad uso abitabile o accessorio, sono sempre consentiti quando in qualsiasi punto del soppalco e del locale sottostante sono rispettati i parametri propri della categoria di appartenenza.

C2

La superficie del soppalco non può coprire più del **50%** della superficie del locale sottostante.

C3

Nella parte aggettante del soppalco deve essere previsto un idoneo parapetto non scalabile avente altezza minima di m 1,00.

C4

Per la determinazione dell’altezza utile media⁴ e del R.I.A, si assume quale superficie di riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell’ambiente.

³ Per le definizioni di locali seminterrati ed interrati si veda art. 1.6 lettere E delle Norme del Rue

⁴ Si veda definizione di altezza virtuale o altezza utile media all’art. 1.6 lettera f2 delle Norme del Rue.

CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI

Articolo 5.1 Locali di categoria A2

C1

I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1; essi pertanto devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq **9**;
- b) altezza utile media⁵ non inferiore a m **2,70** e altezza utile minima non inferiore a m **2,00**;
- c) RIA non inferiore a **1/8** (0,125);
- d) nei locali ad uso ufficio deve essere prevista, per ogni operatore, una superficie di lavoro non inferiore a mq **6**.

C2

I locali di categoria A2.2, A2.3, A2.4 e A2.5, ove non sia diversamente stabilito da particolari norme di Legge o da disposizioni speciali del Regolamento d'igiene, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) per le attività commerciali e artigianato di servizio: altezza utile minima m **2,70**;
- b) per le altre attività altezza utile media⁶ non inferiore a m **3,00**, con altezza utile minima non inferiore a m **2,70**;
- c) per le attività di ristorazione, bar, enoteche e simili in Centro Storico e nel perimetro della "Città Artusiana" può essere ammessa un'altezza utile minima non inferiore a m **2,40** previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione che possono subordinare l'assenso al posizionamento di un idoneo impianto di ventilazione o condizionamento come da norme UNI;
- d) rapporto di illuminazione non inferiore a **1/8** (0,125), riducibile a **1/16** (0,0625) per le attività A2.4 in Centro Storico e nel perimetro della "Città Artusiana";
- e) superficie minima di mq **20**;
- f) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
- g) per le strutture ambulatoriali si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa regionale e norme igieniche di riferimento;

Articolo 5.2 Locali di categoria A3.

C1

I locali di categoria A3, ove non sia diversamente stabilito da particolari norme di Legge o da disposizioni speciali del Regolamento d'igiene, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) altezza utile media⁷ non inferiore a m **3,00** con altezza utile minima di m **2,70**;
- b) rapporto di illuminazione non inferiore a **1/8** (0,125);
- c) rapporto di aerazione non inferiore a **1/16** (0,0625);
- d) superficie minima di mq **20**.

⁵ Si veda definizione di altezza virtuale o altezza utile media all'art. 1.6 lettera f2 delle Norme del Rue.

⁶ Si veda definizione di altezza virtuale o altezza utile media all'art. 1.6 lettera f2 delle Norme del Rue.

⁷ Si veda definizione di altezza virtuale o altezza utile media all'art. 1.6 lettera f2 delle Norme del Rue.

Articolo 5.3 Locali di categoria A4.

C1

I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da particolari norme di Legge o da disposizioni speciali del Regolamento d'igiene, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) altezza utile minima di m **3,00**;
- b) R.I.A non inferiore a **1/8** (0,125);
- c) superficie utile minima di mq **9** per i locali assimilabili a locali di vita e di mq **20** per i locali di lavoro:

Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica.

C2

Le Unità Abitative Mobili e le Unità Abitative Fisse di cui all'art. 6 della LR 16/04, che possono essere installate all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, possono avere rispettivamente altezza minima di m. 2,00 e m. 2,40.

C2

Per ogni altro e diverso requisito si rimanda alle normative specifiche in materia.

Articolo 5.4 Locali di categoria A5

C1

I locali di categoria A5 devono rispettare le norme vigenti in materia e garantire idonee condizioni ergonomiche e di benessere degli animali.

Articolo 5.5 Locali interrati e seminterrati.

C1

È vietato adibire al lavoro locali chiusi, interrati o seminterrati salvo quando particolari modalità di lavorazione non lo richiedano e/o siano assentiti in sede di rilascio del parere igienico sanitario.

C2

Per ottenere l'autorizzazione in deroga di cui al comma 1, deve essere predisposta, da parte di tecnico abilitato, sintetica relazione tecnica atta ad identificare le necessità tecniche ed i mezzi di protezione adottati.

C3

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, è vietato adibire i locali chiusi interrati a lavorazioni con esalazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive; lo stesso divieto si applica nel caso in cui i locali non rispondano ai requisiti dimensionali stabiliti dal presente regolamento.

C4

L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, è comunque subordinato alla presenza di specifici presidi tecnici integrativi per aerazione, illuminazione e sicurezza.

Articolo 5.6 Locali accessori a servizio di attività.**C1**

Sono locali o ambienti accessori a servizio di attività: servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi collettivi, ripostigli, depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi.

C2

I locali accessori a servizio di attività devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) servizi igienici, docce, antiservizi; essi sono equiparati ai locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri:
 - altezza utile media⁸ non inferiore a m **2,40** con altezza utile minima di m **2,00**;
 - R.I.A. non inferiore a **1/12** (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata, capace di garantire almeno **5** ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti, ed idoneamente illuminati con luce artificiale;
 - superficie minima di mq **1,00** elevata per i servizi igienici a mq **1,20** con un lato di almeno m **1,00**;
- b) nei locali di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che idrico per lavarsi;
- c) tutti gli insediamenti devono essere forniti di w.c. e antibagno, convenientemente riscaldati nella stagione fredda, separati per sesso, con porte e pareti divisorie a tutt'altezza e in numero non inferiore per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Utenti/Turno	WC
0 - 200	1/20
200 - 400	1/25
oltre 400	1/30

- d) quando si svolgono attività di cui alla Tabella 1 delle presenti Norme, gli insediamenti devono essere forniti di docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali distinti per i due sessi e riscaldate nella stagione fredda. Il numero delle docce deve essere congruo e comunque non deve essere inferiore a **1** ogni **20** persone addette o frazione per turno.

C3

i lavandini devono essere in numero non inferiore, per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Utenti/Turno	Lavabi
0 - 200	1/20
200 - 400	1/25
oltre 400	1/30

- a) i w.c. e le docce devono essere rivestiti con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m **2,00**. È vietato accedere ai servizi igienici uscendo all'esterno del fabbricato e/o dal luogo di lavoro. Docce e wc devono essere costruiti in locali separati; in casi particolari può essere autorizzata dal Dipartimento di Prevenzione la costruzione, in un unico locale, del w.c. e della doccia con relativo box doccia;
- b) per le Aziende oggetto di incremento occupazionale può essere concessa deroga su specifica autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione, rispetto ai requisiti del presente comma, a seguito di apposita richiesta contenente le modalità organizzative che possono determinare le condizioni per l'accoglimento.

⁸ Si veda definizione di altezza virtuale o altezza utile media all'art. 1.6 lettera f2 delle Norme del Rue.

- c) Spogliatoi: tutti gli insediamenti produttivi in cui si svolgono lavorazioni di cui alla Tabella n.1 del presente Allegato o che occupano più di 5 addetti, devono disporre di locale spogliatoio distinto per i due sessi, non comunicanti direttamente con il w.c., arredati con armadietti a doppio scomparto e riscaldati durante la stagione fredda. Gli spogliatoi sono equiparati a locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri:
- altezza utile media non inferiore a m **2,40** con altezza utile minima di m **2,00**;
 - R.I.A. non inferiore a **1/12** (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata che garantisca almeno **5** ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti ed idoneamente illuminati con luce artificiale
 - superficie minima di mq **2,00** con lato minore non inferiore a m **1,00**; deve essere garantita comunque una superficie minima di mq **1,00** per ogni addetto occupato per turno.
- d) locali di riposo: gli insediamenti produttivi di cui alla Tabella n.2 delle presenti Norme caratterizzati dalla esposizione dei lavoratori a particolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale di riposo loro riservato. I locali di riposo devono essere idoneamente arredati; essi devono essere riscaldati durante la stagione fredda; tali locali, ove non sia presente un locale infermeria devono essere provvisti di cassetta di medicazione. I locali di riposo sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
- altezza utile minima: m **2,70**;
 - R.I.A. non inferiore a **1/8** (0,125);
 - superficie minima non inferiore a mq **9,00** e comunque congrua rispetto al numero degli addetti occupati per turno nelle specifiche lavorazioni a rischio.
- Per i locali di riposo di tipo temporaneo sono ammessi parametri inferiori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione
- e) mense: gli insediamenti produttivi che occupano più di **30** persone devono possedere un locale mensa o cottura, isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda; tale prescrizione può essere derogata nel caso in cui l'azienda sia convenzionata con una mensa interaziendale ubicata nella zona di insediamento. I locali mensa sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
- altezza utile minima di m **2,70**;
 - R.I.A. non inferiore a **1/8** (0,125); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché idoneamente illuminati con luce artificiale e dotati di impianto di ventilazione artificiale o condizionamento; tali impianti devono essere preventivamente sottoposti al parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione;
 - superficie minima di mq **9** e comunque congrua rispetto al numero degli utilizzatori.
- f) ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garantire la presenza dei presidi sanitari necessari per provvedere alle prime cure. Nei casi previsti dalla legge e comunque ove siano presenti più di **100** persone, gli insediamenti produttivi devono essere dotati di un locale infermeria idoneamente arredato, attrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali destinati ad infermeria e ad ambulatorio aziendale sono equiparati a locali di categoria A1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
- altezza utile minima di m **2,70**;
 - R.I.A. non inferiore a **1/8** (0,125);
 - superficie non inferiore a mq **9**.
- g) depositi e magazzini, ripostigli, archivi: tali locali sono equiparati a locali di categoria S1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
- altezza utile media non inferiore a m **2,40** con altezza utile minima di m **2,00**;
 - R.I.A. non inferiore a **1/16** (**0.0625**)

sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno quando non è prevista la permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve essere previsto un impianto di ventilazione forzata atto a garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti; essi inoltre devono essere idoneamente illuminati con luce artificiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga attività lavorativa in maniera costante o regolare, essi devono rispettare le caratteristiche proprie dei locali di lavoro.

C4

L'accorpamento in un unico locale di più funzioni assistenziali tra quelle elencate al comma 2, lettere c), d) ed e) può essere ammesso, in via straordinaria, a fronte di motivata richiesta.

Articolo 5.7 Soppalchi negli edifici non residenziali.

C1

I soppalchi aperti all'interno degli edifici non residenziali appartengono a tre categorie:

- 1) soppalchi aperti non adibiti ad uso abitabile, bensì al deposito di materiali;
- 2) soppalchi aperti e/o chiusi nelle attività commerciali espositive, quale ampliamento delle zone di presentazione delle merci e frequentabili dai clienti;
- 3) soppalchi aperti e/o chiusi per attività di ristorazione, bar, enoteche e assimilabili, quale ampliamento delle zone accessibili ai clienti.

C2

Nel caso 1, del precedente comma 1, la superficie del soppalco non può coprire più del **50%** della superficie del locale sottostante; quest'ultimo deve avere un'altezza utile minima all'intradosso del solaio del soppalco non inferiore a m **2.40** e il locale soppalcato deve avere un'altezza utile minima non inferiore a m **2,00**. Tali soppalchi devono inoltre essere dotati di idonei parapetti o graticci che impediscano la caduta dei materiali ivi depositati e degli operatori che vi accedano.

C3

Nel caso 2, del precedente comma 1, la superficie del soppalco non può coprire più del **50%** della superficie del locale sottostante; quest'ultimo deve avere un'altezza utile minima all'intradosso del solaio del soppalco non inferiore a m **2.70**. e il locale soppalcato deve avere un'altezza utile minima non inferiore a m **2.70**. Tali soppalchi devono inoltre essere dotati di parapetti di sicurezza non scalabili di altezza non inferiore a m 1,00. L'accesso a tali soppalchi dovrà avvenire con scale che rispettino le prescrizioni di cui al presente Allegato, mentre per la determinazione dell'altezza utile media e del R.I.A, si assume quale superficie di riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell'ambiente.

C3

Nel caso 3, del precedente comma 1, la superficie del soppalco non può coprire più del **50%** della superficie del locale sottostante, salvo che in Centro Storico e nel perimetro della "Città Artusiana", dove può coprire sino al **80%** della superficie del locale sottostante; quest'ultimo, in entrambi i casi, deve avere un'altezza utile minima all'intradosso del solaio del soppalco non inferiore a m **2,70** e il locale soppalcato deve avere un'altezza utile minima non inferiore a m **2,00** e utile media non inferiore a m **2,40**. Tali soppalchi devono inoltre essere dotati di parapetti di sicurezza non valicabili di altezza non inferiore a m 1,00, e l'accesso dovrà avvenire con scale che rispettino le prescrizioni di cui al presente Allegato, mentre per la determinazione dell'altezza media ponderale e del R.I.A, si assume quale superficie di riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell'ambiente, ovvero le norme specifiche per il Centro Storico e la "Città Artusiana".

TABELLA N. 1

Locali docce - Attività soggette all'obbligo di dotarsi di docce

ai sensi dell'articolo 37 del DPR 303/56A e altre disposizioni.

C1

I locali docce sono obbligatori nelle seguenti lavorazioni, in quanto espongono i dipendenti a materie particolarmente insudicianti, o in quanto i lavori vengano svolti in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, o in ambienti dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive, infettanti, cancerogene o agenti biologici pericolosi:

- Allevamento di animali.
- Stalla sosta per il bestiame.
- Mercati di bestiame.
- Allevamento di larve ed altre esche per la pesca.
- Macelli, inclusa scuoiatura e spennatura.
- Salumifici.
- Friggitorie.
- Zuccherifici, raffinazione dello zucchero.
- Cantine industriali.
- Distillerie.
- Concerie.
- Filande
- Candeggio.
- Tinture di prodotti.
- Autocisterne, fusti ed altri contenitori: lavaggio della capacità interna; rigenerazione.
- Calderai.
- Carpenterie metalliche.
- Fonderie.
- Lavorazioni alle macchine utensili.
- Demolizione di autoveicoli.
- Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia.
- Industrie chimiche con produzioni o uso di polveri o granuli.
- Zincatura ad immersione in bagno fuso.
- soppresso.
- Attività estrattive.
- Inceneritori.
- Attività di spurgo e affini.
- Attività di raccolta, trattamento, riciclaggio rifiuti.
- Disinfestazione; disinfezione
- Attività sportive e simili.
- Addetti al facchinaggio
- Mansioni che espongono i lavoratori ad agenti di rischio (quali cancerogeni, biologici, amianto, piombo od altri agenti), per le quali, dalla Valutazione dei Rischi, risulti l'obbligo delle docce (vedi D.Lgs 626/94E, D.Lgs 277/91F, ecc.).

C2

Indipendentemente dal tipo di attività, le docce sono obbligatorie per le mansioni relativamente alle quali la Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94 evidenzia che i dipendenti sono esposti a materie particolarmente insudicianti, o che i lavori vengono svolti in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, o in ambienti dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive, infettanti,

cancerogene o agenti biologici pericolosi o comunque quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.

Le docce sono inoltre obbligatorie nei casi previsti da legislazioni specifiche.

Note:

Per le caratteristiche delle docce, si rimanda a quanto stabilito dalla legislazione vigente (riportata in sintesi nelle note).

È raccomandato un vano antidoccia con appendiabiti e sgabelli.

Per le attività svolte all'aperto, fatti salvi casi particolari (cantieri di lunga durata, bonifiche da amianto, ecc.), la doccia potrà essere localizzata presso la sede dell'impresa se l'organizzazione del lavoro prevede il rientro in sede alla fine della giornata lavorativa.

-
- A. DPR 303/56, articolo 37 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):
"Docce.
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
2. Devono essere previsti locali separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi."
- B. Per i cantieri soggetti al D.Lgs 494/96, vige anche l'Allegato IV del citato decreto che così recita:
"Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri.
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994. [omissis]"
- C. D.Lgs 624/96, articolo 41:
"Attrezzature igienico - sanitarie.
1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita al possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.
3. [omissis]"
- D. DPR 303/56, articolo 39, comma 1 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):
"Gabinetti e lavabi.
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. [omissis]"
- E. D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti cancerogeni, articolo 65:
"Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; [omissis]"
- D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti biologici, articolo 80:
"Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, [omissis]"
- F. D.Lgs 277/91, capo II, esposizione al Piombo, articolo 14:
"Misure igieniche.
1. [omissis]
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11 comma 3, il datore di lavoro, inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce; [omissis]"

D.Lgs 277/91, capo III, esposizione ad Amianto, articolo 28:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3e 5, [omissis] il datore di lavoro, inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati provvisti di docce; [omissis]"

TABELLA N. 2

Locale di riposo - Attività soggette all'obbligo di dotarsi del locale di riposo

ai sensi degli articolo 14 e 43 del DPR 303/56A, B, ecc.

C1

Sono attività soggette all'obbligo di dotarsi di locale di riposo le attività usuranti di cui alla Tabella A del D.Lgs 374/93C, ad esclusione del lavoro notturno continuativo e dei lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.

Note:

- *per le attività svolte prevalentemente fuori sede in località non definite (ad es. trattoristi), il locale di riposo dovrà essere disponibile almeno presso la sede dell'impresa;*
- *per le attività estrattive, l'obbligo del locale di riposo è dettato dall'articolo 42 del D. Lgs. 624/96;*
- *per i lavori svolti nei cantieri vedasi il numero successivo;*
- *attività svolte prevalentemente all'aperto: il locale dovrà essere facilmente accessibile dalla zona di lavoro, e potrà svolgere anche le funzioni di locale di riparo, mensa e spogliatoio, facendo salve le esigenze di igiene del locale mensa e, relativamente allo spogliatoio, di non promiscuità tra i sessi; per le attività svolte all'aperto in località sempre variabili (ad es. lavori di ispezione o manutenzione, ecc.), il locale di riposo dovrà essere disponibile almeno presso la sede dell'impresa;*
- *attività per le quali non sia possibile evitare, attraverso misure tecnico - impiantistiche, situazioni di rischio per la salute dovute alle condizioni microclimatiche del luogo di lavoro;*
- *mansioni che espongono i lavoratori ad agenti di rischio per i quali è fatto divieto di fumare, bere, mangiare nel luogo di lavoro, ai sensi della legislazione vigente e della Valutazione dei Rischi (ad es. agenti cancerogeni, biologici, amianto, piombo, polveri nocive, ammine aromatiche) (D.Lgs. 626/94G, D.Lgs. 277/91H, ecc.);*
- *addetti alle macchine movimento terra; addetti al facchinaggio; autisti; insegnanti;*
- *altre mansioni che, dalla Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94, necessitano di recupero psicofisico in locale separato da quello di lavoro (ad es.: ambienti di lavoro con alti livelli di rumore non eliminabili; ambienti di lavoro con alti livelli di inquinamento non abbattibile con misure tecniche; ecc.) o quando la sicurezza e la salute dei lavoratori lo richiedano;*

Note:

Per le caratteristiche del locale di riposo, si rimanda a quanto indicato dalla legislazione vigente (riportata in sintesi nelle note).

La protezione per i non fumatori consiste o in vani separati, o in una ventilazione che fornisca almeno 40 m³/h di aria esterna per persona (cfr. Linee Guida 626 e UNI 10339), o in soluzioni equivalenti.

A. DPR 303/56, articolo 14 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96): "Locali di Riposo.

1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

4. Nei locali di riposo si devono adottare misure per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possano soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro.

7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate."

B. DPR 303/56, articolo 43:

"Locali di ricovero e di riposo.

1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda."

C. D.Lgs 374/93, Tabella A:

"Lavoro notturno continuativo.

Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.

Lavori in galleria, cava o miniera.

Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie.

Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello, installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilabili quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori svolti dai palombari.

Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi.

Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo.

Autisti di mezzi rotabili di superficie.

Marittimi imbarcati a bordo.

Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'emergenza.

Trattoristi.

Addetti alle serre e fungaie.

Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili."

D. D.Lgs 624/96, articolo 42:

"Norme applicabili.

1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994."

E. Per i cantieri soggetti al D.Lgs 494/96, vige anche l'Allegato IV del citato decreto che così recita:

"Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri.

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994. [omissis]"

F. DPR 303/56, articolo 39, comma 1 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):

"Gabinetti e lavabi.

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. [omissis]"

G. D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti cancerogeni, articolo 65:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, lettera b)."

D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti biologici, articolo 80:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione."

H. D.Lgs 277/91, capo II, esposizione al Piombo, articolo 14:

"Misure igieniche.

1. In tutte le attività di cui all'articolo 10, il datore di lavoro:

a) [omissis]

b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed alte bevande non contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro"

D.Lgs 277/91, capo III, esposizione ad Amianto, articolo 28:

"Misure igieniche.

1. Nelle attività di cui all'articolo 22, il datore di lavoro:

a) [omissis]

b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza il rischio di contaminazione da polvere di amianto. È permesso fumare soltanto in dette aree."

APPENDICE

Allegato alla Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 17.02.2014 n.193

ATTIVITA' PRODUTTIVE CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVA
INTERAZIONE CON L'AMBIENTE E LA SALUTE

A)	Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale non connesse alla somministrazione diretta, nonché la macellazione, mangimificio e rendering Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande caratterizzate da rischio significativo per il consumatore (centri di produzione pasti, ristorazione collettiva)
B)	Attività zootecniche Impianti di allevamento animali di interesse zootecnico Impianti di allevamento animali da compagnia Strutture di custodia di animali da compagnia (pensioni per animali, canili, gattili)
C)	Attività di servizio:
C.1	Ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo soggette ad autorizzazione ad esclusione degli studi professionali Cliniche veterinarie
C.2	Scuole di ogni ordine grado e tipo, asili nido
C.3	Strutture ricettive con posti letto >25
C.4	Strutture aperte al pubblico destinate allo spettacolo, sport e tempo libero: Piscina di cat A ex DGR 1092/2005 Impianto sportivo Palestra Cinema e teatri > 100 posti
C.5	Strutture termali
D)	Artigianato di servizio relativamente alle sole attività di: Autocarrozzeria Lavanderia industriale
E)	Attività commerciali e del terziario, limitatamente a: Strutture di vendita e centri commerciali con superficie lorda > 1.000 mq.